

PROC. N. 2/2018

IL TRIBUNALE FEDERALE
FISPIC

composto da:

Avv. Antonio De Nisco (Presidente)

Avv. Daniele Moretti (Componente)

Avv. Chiara Brunori (Componente)

PREMESSO CHE

Con comunicazione datata 19/06/2018, il Presidente Federale FISPIC inviava al Procuratore Federale una segnalazione avente ad oggetto la posizione del sig. Di Malta Giovanni, tesserato FISPIC e Presidente della ASD Liguria Calcio non vedenti. Con tale esposto veniva portato alla conoscenza della competente Procura Federale un fatto che il Presidente Federale FISPIC riteneva lesivo della reputazione della Federazione con riferimento ad alcune dichiarazioni rese dal sig. Di Malta Giovanni in occasione della riunione delle società di Calcio a 5 B1 avvenuta ad Atri in data 9 giugno 2018. A suffragio di quanto sostenuto, veniva allegato il verbale della menzionata riunione redatto dall'incaricato della Segreteria Federale e firmato da alcuni rappresentanti presenti all'incontro in cui erano trascritte le dichiarazioni oggetto del presente procedimento che di seguito si riportano fedelmente: *"Prima della conclusione della riunione prende la parola, il sig. Giovanni Di Malta, Presidente della ASD Liguria Calcio non vedenti, il quale assumendosi la responsabilità di quanto stava per dire, asseriva che la scelta della Federazione di svolgere le Finali nazionali ad Atri è dovuta esclusivamente ad un ritorno economico che la stessa avrebbe conseguito in accordo con gli organizzatori quantificato in € 4,00 a partecipante"*.

Il Procuratore Federale, esaminata la documentazione ricevuta, sentito l'incolpato ed escussi i sigg.ri Ermanno Trementini e Danilo Carrubba, ritenendo che le affermazioni rese dal sig. Di Malta, così come riportate nel verbale di cui sopra, fossero lesive del decoro e della onorabilità della Federazione, oltre che apparentemente diffamatorie, disponeva il deferimento del prefato alla Commissione di Giustizia per la violazione dei principi informatori di cui all'art. 57 R.G.S. e art. 1 Codice del Comportamento Sportivo CONI.

Il Tribunale Federale fissava l'udienza per la trattazione alla data del 22/11/2018 alla quale erano presenti il Procuratore Federale, Avv. Domenico Bucciarelli, l'incolpato, sig. Giovanni Di Malta ed il suo legale, Avv. Sara Messina.

Regolarmente avvisato, non era invece presente il Presidente Federale, Dott. Sandro Di Girolamo.

Prendeva, quindi, la parola il Procuratore Federale che, prima di entrare nel merito della questione, replicava alle eccezioni sollevate dall'incolpato con la memoria difensiva ritualmente depositata presso la segreteria di codesto Tribunale.

Veniva, quindi, sentita l'Avv. Sara Messina che in merito alle questioni preliminari si riportava a quanto già dedotto ed eccepito nella richiamata memoria, chiedendone l'accoglimento e in subordine, in caso di rigetto delle predette eccezioni, insisteva per l'audizione dei testi già richiesti, tra cui, *in primis*, il sig. Domenico Cavallotto e il sig. Stefano Sesini della AC Crema 1908.

Il Procuratore Federale si opponeva quindi alle avverse istanze istruttorie perché ritenute superflue.

Il Collegio si riservava sulle questioni preliminari e sulle istanze istruttorie formulate dalle Parti, rinviando il procedimento all'udienza del 10/12/2018 ore 13,30.

Con Ordinanza del 29/11/2018, il Tribunale adito scioglieva la riserva assunta all'udienza del 22/11/2018 dichiarando quanto segue:

- ritiene infondata la richiesta di nullità degli atti del deferimento e quella di improcedibilità dell'azione disciplinare e/o dell'atto di deferimento;

- dichiara inutilizzabili le dichiarazioni rese innanzi al Procuratore Federale, Avv. Domenico Bucciarelli, in data 08/10/2018, dai sigg.ri Ermanno Tremontini e Danilo Carrubba, in quanto assunte dopo la comunicazione di cui all'art. 43 co. 4 Regolamento di Giustizia FISPIC all'incolpato;


- dispone a cura della Segreteria FISPIC la convocazione dei sigg.ri Cavallotto Domenico e Sesini Stefano della AC Crema 1908 e dei sigg.ri Ermanno Tremontini e Danilo Carrubba alla prossima udienza del 10/12/2018 ore 13,30 per essere sentiti in merito ai fatti oggetto del presente procedimento.

All'udienza del 10/12/2018 erano presenti il Procuratore Federale, Avv. Domenico Bucciarelli, nonché l'incolpato, sig. Giovanni Di Malta e il suo legale, Avv. Sara Messina. Non era invece presente il Presidente Federale, Dott. Sandro Di Girolamo.

Dato atto di ciò, il Presidente del Tribunale apriva l'udienza con l'audizione dei testi già convocati.

Venivano sentiti, infatti, il sig. Domenico Cavallotto della AC Crema 1908 e i sigg.ri Tremontini Ermanno e Carrubba Danilo, rispettivamente referente arbitrale Calcio a 5 categoria B1-B2/3 e dipendente FISPIC. Si prendeva atto dell'impossibilità a presenziare dell'altro teste convocato, il sig. Stefano Sesini dell'AC Crema 1908, che aveva inviato specifica comunicazione attestante l'impedimento.

Escussi i testi, il sig. Di Malta rilasciava delle dichiarazioni spontanee. Il Tribunale, all'esito delle dichiarazioni, ritenendo necessario ascoltare altri testi, rinviava il procedimento al 19/12/2019 per sentire il sig. Dongiovanni Davide e il sig. Marzi Gianguido.



All'udienza del 19/12/2018 erano presenti in videoconferenza il Procuratore Federale, Avv. Domenico Bucciarelli e l'Avv. Sara Messina, mentre erano assenti il sig. Di Malta e il Presidente Federale, Dott. Sandro Di Girolamo.

Dato atto di ciò, il Presidente del Tribunale apriva l'udienza con l'audizione dei testi convocati, i Sigg.ri Dongiovanni Davide e Marzi Gianguido, e veniva nuovamente sentito il sig. Domenico Cavallotto che, avvertito dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza, confermava integralmente le dichiarazioni rese all'udienza del 10/12/2018.

Ritenuta conclusa la fase istruttoria, si procedeva con la discussione.

Veniva sentito per primo il Procuratore il quale, ritenuta all'esito dell'istruttoria provata la volontà diffamatoria delle dichiarazioni rese dal Di Malta, così come verbalizzate nel verbale della riunione del 09/06/2018, chiedeva la sospensione dell'incolpato per giorni 20 o la pena ritenuta di giustizia. Veniva, quindi, sentita l'Avv. Sara Messina che, riportandosi integralmente alle note conclusive depositate in data 18/12/2018, evidenziava come le dichiarazioni rese dall'incolpato alla predetta riunione dovevano considerarsi più come una lamentela che una offesa e per l'effetto concludeva chiedendo in via principale che il sig. Di Malta venisse prosciolto perché il fatto non sussiste, ovvero non costituisce illecito sportivo ed in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuto responsabile, di comminare all'incolpato il provvedimento più mite ovvero applicare la sanzione minima.

Il procedimento veniva trattenuto in decisione.

* * * * *

Occorre soffermarsi preliminarmente sulle numerose eccezioni sollevate dalla difesa dell'incolpato e finalizzate ad una declaratoria di nullità degli atti del deferimento e comunque volte ad ottenere una dichiarazione di improcedibilità dell'azione disciplinare e/o dell'atto di deferimento stesso.

Tutte le predette eccezioni sono da ritenersi infondate per le ragioni che seguono, come peraltro già dichiarato con Ordinanza collegiale del 29/11/2018.

Nel dettaglio, l'incolpato lamenta che l'atto del 09/07/2018 è stato a lui trasmesso dalla Procura Federale tramite posta elettronica ordinaria, quindi non via pec né per raccomandata. Aggiunge, inoltre, che l'atto di cui sopra era allegato in formato Word, difettava della sottoscrizione del Procuratore, non era su carta intestata della Federazione e, pur recando l'indicazione "comunicazione ex art 43 Di Malta Giovanni", portava la titolazione "convocazione, invito a rendere interrogatorio e richiesta documenti" piuttosto che quella di "comunicazione di conclusione delle indagini".

Ulteriormente, la difesa dell'incolpato ha ravvisato altre imprecisioni contenute nel menzionato documento ad esempio laddove il Procuratore ha utilizzato impropriamente il termine "calunniöse" ovvero quando quest'ultimo, nel riferirsi all'esposto da cui è partita l'indagine, ha affermato che fosse stato a lui presentato dal Segretario FISPIC piuttosto che dal Presidente FISPIC.

Infine, il sig. Di Malta ha lamentato il fatto che nel predetto atto non fosse fatta menzione della facoltà riconosciuta all'incolpato di nominare un difensore di fiducia tantomeno della possibilità di convenire una sanzione su misura.


Per poter esaminare le predette doglianze in modo corretto ed esauriente, è opportuno un breve richiamo ai principi ispiratori che regolano la giustizia sportiva. Tra questi, un principio cardine è senz'altro il carattere di informalità di tali procedimenti. Il menzionato principio assolve al compito di sottrarre l'intero procedimento ad una troppo rigida applicazione delle regole previste per la giustizia civile in tema di nullità degli atti processuali. Ed invero, corollario di tale dispositivo è quanto previsto dallo stesso Regolamento di Giustizia FISPIC all'art. 2 co. 5 per cui "*i vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto*".

Alla luce di ciò è necessario verificare se le inesattezze riscontrate dalla difesa dell'incolpato descritte in precedenza sono tali da ledere i principi costituzionalmente garantiti della parità delle parti, del contraddittorio e più in generale di quelli del giusto processo, individuati nel citato Regolamento all'art. 2 co. 2.

La risposta non può che essere negativa. In particolare, l'art. 43 al co. 4 RG FISPIC vigente, nel disciplinare la fase in cui il Procuratore Federale intende procedere al deferimento, si limita alla previsione del dovere di quest'ultimo di informare l'interessato della sua intenzione di non disporre l'archiviazione, comunicandogli gli elementi che giustificano la sua scelta ed assegnandogli un termine di difesa, requisiti tutti peraltro presenti nella comunicazione richiamata datata 09/07/2018. Irrilevante risulta, pertanto, il fatto che il citato atto sia stato trasmesso dalla Procura Federale tramite posta elettronica ordinaria, che difettava della sottoscrizione del Procuratore, che lo stesso non era su carta intestata della Federazione e che pur recando l'indicazione "*comunicazione ex art 43 Di Malta Giovanni*", portava la titolazione "*convocazione, invito a rendere interrogatorio e richiesta documenti*" piuttosto che quella di "*comunicazione di conclusione delle indagini*".

Come peraltro sono ininfluenti le altre inesattezze ed irregolarità attentamente denunciate dalla difesa dell'incolpato.

Tale atto ha, infatti, raggiunto lo scopo per cui era preposto di informare il sig. Di Malta della volontà della Procura Federale di procedere al suo deferimento, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 co. 2, tra cui quel diritto di difesa costituzionalmente garantitogli. A riprova di ciò,



l'inculpato è stato successivamente sentito e ha depositato propria ed approfondita memoria difensiva.

Oltre a tutto quanto sopra premesso e considerato, poi, la nullità degli atti *de quo* non potrebbe essere menzionata neanche in ossequio ai principi posti dalla procedura civile, cui il procedimento sportivo ordinario rinvia in via residuale, posto che l'art. 156 c.p.c. che al primo comma, espressamente statuisce che: *"non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata per legge"* e al terzo comma decreta, in modo incontrovertibile, che: *"la nullità non può mai esser pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo"*, come avvenuto nel caso di specie.

Analogo discorso può essere svolto per le eccezioni riguardanti l'atto di deferimento concernenti la mancanza della sottoscrizione del Procuratore e il fatto che il predetto atto è stato inviato come allegato in formato Word con posta elettronica ordinaria.


In merito, l'art. 43 co. 4 RG FISPIC non specifica le modalità con cui deve essere esercitata l'azione disciplinare, limitandosi a prevedere che il Procuratore *"esercita l'azione disciplinare formulando, ..., l'inculpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'inculpato e al giudice e agli ulteriori soggetti interessati"*.

Per tale ragione, dalla lettura combinata di tale disposizione con quanto previsto dall'art. 2 co. 5 RG FISPIC consegue che le eccezioni dell'inculpato, sul punto, non possono essere accolte.

Per gli stessi motivi è, altresì, infondata l'eccezione di genericità del capo d'inculpazione dell'atto di deferimento. A riguardo, si evidenzia come dalle difese del sig. Di Malta Giovanni non si comprenda in che modo il richiamo da parte del Procuratore Federale all'art 57 RG FISPIC e all'art 1 Codice del Comportamento Sportivo CONI nella loro interezza possa aver pregiudicato il diritto di difesa dell'inculpato e/o gli altri principi del giusto processo, tanto più che il predetto atto contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 43 co. 4 RG FISPIC.

Oltretutto il capo d'inculpazione è sufficiente chiaro e specifico tanto da aver consentito al Di Malta apportare tutte le proprie difese rispondendo sia in sede di audizione che con ben due memorie difensive molto articolate (una in fase di indagine ed una successiva al deferimento).

Ulteriore questione sollevata dal sig. Di Malta concerne la tardività con cui il Procuratore Federale ha esercitato l'azione disciplinare in violazione della disposizione di cui all'art. 43 co. 4 RG FISPIC. Il richiamato articolo prevede, infatti, che l'atto di deferimento deve essere comunicato all'inculpato nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria. Quest'ultimo è avvenuto in data 10/09/2018 mentre la comunicazione del deferimento reca la data del 22/10/2018.



Sul punto, il Procuratore federale ha rilevato come il termine di cui sopra abbia natura ordinatoria e non perentoria.

La natura dei termini imposti all'azione del procuratore federale è stata oggetto di ampio dibattito nell'ambito della giustizia sportiva con decisioni, anche autorevoli, prese dagli Organi di Giustizia in un senso e nell'altro (cfr. decisione Collegio di Garanzia Coni n. 23 del 2017, IV Sezione, sulla natura perentoria dei termini, e decisione Collegio di Garanzia Coni n. 25 del 2017, Sezioni Unite, sulla loro natura ordinatoria).


La differenza tra l'inosservanza di un termine perentorio e quella di un termine ordinatorio non è di poco conto consistendo nelle conseguenze che da tale inosservanza si producono, difatti, nel primo caso, la decadenza è un effetto *ope legis*, che si produce, dunque, *ipso iure* alla scadenza del termine, senza possibilità di diversa soluzione; mentre, nel secondo caso, è un effetto *ope iudicis*, giacché spetta al giudice, una volta constatata d'ufficio la mancata osservanza del termine, pronunciare l'avvenuta decadenza.

Ciò che emerge dalle numerose pronunce e che appare opportuno rilevare in questa sede è la necessità di guardare sempre al caso di specie, in ossequio al necessario bilanciamento tra esigenze di celerità e speditezza poste a garanzia del procedimento di giustizia sportivo e quelle di rispetto di un percorso temporale adeguato alla complessità del singolo caso.

In altre parole, l'Organo di Giustizia è tenuto a verificare se il tempo riconosciuto dal R.G.S. FISPIC al Procuratore Federale sia stato dallo stesso amministrato *cum grano salis*, nel rispetto, cioè, del delicato equilibrio tra esigenze investigative e garanzie di difesa.

Facendo applicazione di questi principi alla fattispecie oggi in rilievo, il Tribunale adito rileva che la Procura Federale ha sostanzialmente rispettato i termini del procedimento e che lo sfioramento di soli dodici giorni del termine previsto dall'art. 43 co. 4 RG FISPIC non ha leso in alcun modo il diritto di difesa dell'incolpato né contravvenuto alle richiamate esigenze di celerità e speditezza poste a garanzia del procedimento di giustizia sportivo.

Seppur non espressamente eccepito dalla difesa del Di Malta, codesto Tribunale rileva che, solo in data 08/10/2018, il Procuratore Federale ha in modo irrituale sentito i sigg.ri Ermanno Tremantini e Danilo Carrubba dopo l'invio all'incolpato della comunicazione di chiusura delle indagini e per di più, in mancanza di prova di espressa richiesta di proroga, oltre il termine di cui all'art. 46 co. 3 RG FISPIC. Ciò ha determinato, come peraltro dichiarato con l'Ordinanza collegiale del 29/11/2018, l'inutilizzabilità di tali elementi probatori. In ogni caso, questo non ha avuto alcuna rilevanza processuale dal momento che l'ipotesi accusatoria era già stata formulata in modo chiaro, con tutti i necessari elementi di fatto e di diritto già all'atto della comunicazione della chiusura delle indagini



con la conseguenza che l'acquisizione di ulteriori elementi non ha in alcun modo inciso sulle conclusioni cui era pervenuta l'accusa, orientata a disporre il deferimento del dirigente incolpato.

Esaminati gli aspetti preliminari e pregiudiziali della vicenda ed entrando nel merito della questione, si rileva che le contestazioni mosse dal Procuratore Federale sono fondate nei termini che seguono.

Dalla documentazione in atti e dall'ampia attività istruttoria espletata sono emerse in modo inconfutabile le seguenti circostanze:

1. al termine della riunione delle società di Calcio a 5 B1 tenutasi ad Atri il 09/06/2018, in un momento di concitazione generale in cui le società rappresentavano le loro idee, il sig. Di Malta ha preso la parola manifestando il proprio malcontento riguardo alla scelta della Federazione di aver organizzato, negli ultimi anni, le finali nella città abruzzese (cfr. dichiarazioni rese da Danilo Carrubba e da Gianguido Marzi);
2. durante predetto discorso il Di Malta ha rimarcato in modo veemente che tra le ragioni di tale scelta vi era quello di un ritorno economico della Federazione, quantificabile in euro 3/4 a partecipante (cfr., *inter alia*, dichiarazioni ricordate da Ermanno Trementini, Di Marzio Giangiacomo e Dongiovanni Davide, non ben rammentate solo dal teste Cavallotto Domenico);
3. il Di Malta non ha fornito alcun elemento probatorio a suffragio di quanto sostenuto ed affermato al precedente punto, né durante la riunione né tantomeno successivamente (cfr. dichiarazioni rese da Ermanno Trementini);
4. la mancanza di alcuna prova non ha comunque impedito al Di Malta di confermare il proprio convincimento tanto da dichiarare pubblicamente di assumersi la responsabilità di quanto affermato (cfr. dichiarazioni rese da Gianguido Marzi e da Davide Dongiovanni).

Alla luce dei fatti descritti non appare, pertanto, credibile quanto sostenuto dall'incolpato quando afferma di non aver mai dichiarato durante l'incontro del 09/06/2018 che, per l'organizzazione delle finali del campionato ad Atri, la Federazione avrebbe conseguito detto ritorno economico (cfr. pag. 5 memorie difensive Di Malta o spontanee dichiarazioni rilasciate dall'incolpato all'udienza del 10/12/2018).

In virtù di ciò risulta evidente come la condotta dell'incolpato sia stata contraria ai principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale di cui agli artt. 1, punto 2, e 57, punti 1 e 2, del R.G. FISPIC e l'art. 1 Codice Comportamento CONI. Infatti, con l'affermare che la scelta della Federazione di svolgere le finali nazionali ad Atri era dettata da un ritorno economico, senza peraltro neanche accertarsi della fondatezza di quanto sostenuto, il Di Malta ha leso la reputazione e l'onorabilità della Federazione stessa.



Ed invero, dalle dichiarazioni contenute nel verbale della riunione, il cui tenore è stato peraltro confermato dai testi Carrubba e Trementini, così come tutte le testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria si evince che l'intento del Di Malta non era tanto quello di ottenere dei chiarimenti ai partecipanti la riunione o porre comunque dei quesiti concernenti l'organizzazione delle finali di campionato ad Atri, ma piuttosto era un atto di rimostranza verso la Federazione stessa, mettendola in tal modo in cattiva luce nei confronti degli altri partecipanti e screditandone conseguentemente la professionalità e la reputazione per circostanze che non si era neppure premurato di verificare. Accertata la responsabilità dell'incolpato occorre determinarne la sanzione alla luce delle pene previste dall'art. 64 RG FISPIC.

Seppur risulta pacifico che il Di Malta ha esternato le affermazioni di cui sopra in merito al presunto tornaconto economico della Federazione nell'organizzazione delle finali dell'ultimo campionato ad Atri altrettanto non lo è che tali dichiarazioni corrispondano integralmente a quanto trascritto nel verbale dell'anzidetta riunione. Ed invero, è stato chiarito che il predetto documento veniva redatto solo alcuni giorni dopo lo svolgimento della riunione e che, comunque, lo stesso non era comunicato all'incolpato per una conferma di come le sue dichiarazioni erano state riportate. Quest'ultimo ha, infatti, fin dalla prima memoria, disconosciuto il contenuto del verbale, rifiutando ogni addebito riferito alle predette affermazioni e sostenendo piuttosto che le stesse erano state trascritte nel verbale in modo decontestualizzato rispetto al più ampio messaggio che aveva comunicato.

Tale circostanza trova in parte riscontro nel fatto che, a precisa domanda, il teste Domenico Cavallotto risponde dichiarando che non sottoscriverebbe l'anzidetto verbale per ratifica.

A ciò si aggiunga che dalle dichiarazioni testimoniali è emerso come l'esternazione del Di Malta fosse più rispondente ad una espressione di malcontento e/o lamentela circa l'organizzazione della fase finale del campionato di calcio a cinque B1 piuttosto che ad un atto di accusa rivolto verso la Federazione.

Non va inoltre trascurata la collaborazione dimostrata dall'incolpato nello svolgimento del giudizio (costantemente presente e collaborativo) e l'assenza di precedenti a carico dello stesso.

Sulla scorta delle suesposte circostanze, a codesto Tribunale appare congruo irrogare la sanzione della deplorazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente, pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

dichiara il Dirigente Societario Giovanni Di Malta, nato a Tunisi il 28/07/1960 e residente a San Remo, in strada San Martino 127, responsabile della violazione dei principi informativi degli artt. 1,



punto 2, e 57, punti 1 e 2, del R.G. FISPIC, l'art. 1 Codice Comportamento CONI e applica allo stesso la sanzione della deplorazione.

Manda alla Segretaria per gli adempimenti di rito.

Roma, 27/12/2018

Avv. Antonio De Nisco (Presidente)



Avv. Daniele Moretti (Componente)



Avv. Chiara Brunori (Componente)

